



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ordinanza del Sindaco

ORDINANZA N. 13 del 10/03/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per mitigazione del rischio di diffusione del Covid-19 in applicazione al D.P.C.M. del giorno 08/03/2020 e del D.P.C.M. del giorno 09/03/2020 ? (Cimitero Comunale)

IL SINDACO

VISTI:

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

D.L. 23.02.2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

D.P.C.M. 23.02.2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

D.P.C.M. 25.02.2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

D.P.C.M. 01.03.2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

D.P.C.M. 04.03.2020 «Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19»;

D.P.C.M. 08.03.2020 «Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19»;

D.P.C.M. 09.03.2020 «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

CONSIDERATO che l'Amministrazione si trova nell'impossibilità di garantire l'osservanza della prescrizione relativa al rispetto della distanza interpersonale all'interno del mercato;

VISTA la L.R.T. n. 62/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

la chiusura del cimitero comunale dal giorno 10 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020 (compreso), fatto salvo l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (Ministero della Salute, Regione Toscana), con esclusione delle inumazioni e tumulazioni che si renderanno necessarie;

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzione del Comune di Ponte Buggianese;

di incaricare il Servizio Polizia Municipale del Comune di Ponte Buggianese della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia;

Servizio Polizia Municipale del Comune di Ponte Buggianese;

Comando Stazione Carabinieri di Ponte Buggianese;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

1. che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
(Nicola Tesi)